



REGIONE CALABRIA

REGOLAMENTO REGIONALE

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE ED INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N° 40 DEL 2 AGOSTO 2013 “NORME PER L’UTILIZZO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI E DI PUBBLICA UTILITA’ NEL BACINO REGIONALE E NON ANCORA UTILIZZATI.

Approvato dalla Giunta regionale
nella seduta del 22 marzo 2016

*Si assegna il numero 6 della serie dei
Regolamenti regionali dell’anno 2016*

*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria n. _____*

del _____

LA GIUNTA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

emana

Il seguente regolamento:

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE ED INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N° 40 DEL 2 AGOSTO 2013 “NORME PER L’UTILIZZO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI E DI PUBBLICA UTILITA’ NEL BACINO REGIONALE E NON ANCORA UTILIZZATI.

**ART. 1
Oggetto**

Il presente regolamento, come previsto dall’art. 1, comma 3 della Legge Regionale n° 40 del 2 agosto 2013, disciplina le modalità di attuazione ed integrazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 art. 1 della richiamata Legge Regionale 40/2013.

**ART. 2
Formazione dell’elenco dei soggetti riammessi**

Il Dipartimento della Giunta Regionale competente in materia di politiche del Lavoro pubblica semestralmente (entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno) la graduatoria dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, disoccupati, riammessi nel bacino con provvedimento della Commissione Regionale Tripartita e non utilizzati in attività socialmente utili e di pubblica utilità alla data del 31/12/2012.

La predetta graduatoria viene redatta secondo le modalità di seguito indicate:

- a) Sono privilegiati i soggetti riammessi con richiesta di riammissione più datata. Spetta alla Commissione Regionale Tripartita l’obbligo di fornire le date delle richieste di riammissione;
- b) A parità di data di richiesta di riammissione, prevale quello dell’anzianità anagrafica;
- c) In caso di ulteriore parità prevale l’indicatore ISEE più basso riferito all’anno precedente rispetto alla richiesta.

**ART. 3
Disciplina di utilizzo dell’elenco**

Il Dipartimento della Giunta Regionale competente in materia di politiche del Lavoro procederà a bandire manifestazione di interesse per gli Enti utilizzatori in base al numero dei posti disponibili (art. 1 comma 2 L.R. n°40/2013) e pubblicati nelle graduatorie semestrali. Hanno priorità gli Enti utilizzatori dai quali sono fuoriusciti i lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità e gli enti ricadenti nell’ambito territoriale del Centro per l’Impiego al quale il lavoratore appartiene.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, 25 Marzo 2016

OLIVERIO